

Global Car Assistance



Abbiamo tratto spunto da una recente sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Como lo scorso anno (G.d.P. di Como del 03.03.2008), per sottolineare quanto già in passato abbiamo avuto modo di affermare in merito ad un tema cui la categoria degli autoriparatori è particolarmente attenta: il costo orario della manodopera

Il riconoscimento pieno del costo orario da parte delle imprese di assicurazione spesso costituisce ancora oggi, per molti autoriparatori, un problema insuperato, fonte di scontro e di litigiosità con periti e liquidatori, cosicché molto spesso, specie con riferimento a riparazioni il cui costo complessivo si avvicina al costo medio sinistro, si preferisce rinunciare all'eventuale differenza che la compagnia non intende pagare.

Il caso che di seguito esporremo dimostra come, al contrario, l'autoriparatore abbia il diritto e - aggiungiamo noi - il dovere di far valere il proprio costo orario per manodopera nei confronti dell'impresa assicurativa e di ottenerne il riconoscimento, dovendosi respingere ogni diverso comportamento delle compagnie, dal momento che la prevalente esperienza giudiziaria ha dimostrato che i giudici di merito sono orientati in senso favorevole alla categoria, ogni qual volta il costo orario praticato rispetti determinati parametri, che di seguito intendiamo evidenziare.

La vicenda giudiziaria su cui si è espresso il Giudice di Pace di Como verteva sul mancato riconoscimento da parte di un'impresa assicurativa e in favore di un autoriparatore, che agiva in giudizio in forza di cessione di credito, dell'importo di euro 445,00= quale residua somma rispetto all'importo complessivo della riparazione effettuata; la prima, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto della richiesta avversaria ritenendo congrua la somma già versata ante-causam, contestando il costo orario della manodopera che la carrozzeria aveva quantificato in euro 38,00= e chiedendo che venisse disposta consulenza tecnica d'ufficio volta a determinare la congruità di detto costo.

Il giudice, dopo avere respinto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della carrozzeria attrice promossa dalla compagnia convenuta, sulla scorta dei motivi che già abbiamo avuto modo di illustrare in altre sedi, provvedeva all'immediata decisione della causa, ritenendo superflua ogni attività istruttoria e, in particolar modo, la richiesta consulenza tecnica, accogliendo integralmente la domanda proposta dall'autoriparatore, in favore del quale la compagnia convenuta veniva condannata a pagare l'importo oggetto della domanda, oltre alla rifusione delle spese di lite.

Il primo argomento in forza del quale il giudice ha ritenuto di doversi esprimere in senso favorevole alla carrozzeria attrice trae le mosse dai documenti depositati in corso di causa, tra i quali figuravano le tariffe che due associazioni di categoria, Confartigianato e CNA (della quale l'attrice era socia), avevano depositato presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Como; il costo orario richiesto era stato determinato in base a dette tariffe che, stante l'assenza di tariffe nazionali vigenti in materia, il giudice ha ritenuto di poter osservare e applicare in ossequio agli usi e alla consuetudine locale. Dai succitati documenti risultava, infatti, che per l'anno 2007 il costo della manodopera per le imprese di autoriparazione carrozzeria praticato nella Provincia di Como era compreso tra un minimo di euro 27,00 e un massimo di euro 40,00 (oltre IVA), a seconda delle dimensioni aziendali. La tariffa oraria di 38,00 euro depositata dalla carrozzeria attrice presso la Camera di Commercio di Como e applicata in fattura, pertanto, rientrava pienamente nei parametri ufficiali.

In secondo luogo, il giudice ha ritenuto che il costo orario praticato dalla carrozzeria attrice fosse corretto in quanto teneva altresì conto della struttura aziendale, avuto riguardo al numero di addetti impiegati, al totale delle ore lavorate e fatturate e ai relativi costi.

Infine, il giudice ha ritenuto insussistente il reclamato "aggravamento delle conseguenze dannose dell'illecito", che la compagnia convenuta aveva eccepito, in quanto la somma richiesta dalla carrozzeria non era superiore ai prezzi correnti di mercato per manodopera.

Questa sentenza costituisce la dimostrazione di come, in regime di libero mercato e in assenza di tariffe nazionali vigenti in materia, diventi comunque importante il deposito periodico della cosiddetta "tariffa a

Global Car Assistance
Stendardo Enzo Tel.348-2343182
e.mail e.stendardo@fastwebnet.it

forcella" presso le competenti sedi delle Camere di Commercio; tale atto non ha alcun valore vincolante ma fa in modo di fornire al giudice un criterio di giudizio sulla congruità del costo per manodopera praticato dalle singole aziende, offrendo la fotografia del mercato dell'autoriparazione per ogni singola provincia in un dato momento storico. Tale atto ha consentito, nel caso poc'anzi esaminato, di evitare una consulenza tecnica in corso di causa che, se pur con ogni probabilità avrebbe dato comunque ragione alla carrozzeria, avrebbe tuttavia comportato un immediato maggior onere per la stessa, che avrebbe dovuto anticiparne in tutto od in parte i relativi costi, sempre salva la possibilità di recuperarli dalla compagnia a seguito del buon esito del giudizio.

Nello stesso tempo, però, i criteri di cui sopra, che hanno determinato la decisione del giudice, devono indurre ciascun autoriparatore a praticare un costo orario, scelto all'interno della tariffa a forcella, che sia coerente con i requisiti dimensionali e strutturali dell'azienda, avuto riguardo ai parametri che abbiamo elencato (numero di addetti, totale ore lavorate e fatturate, costi aziendali).

Global Car Assistance
Stendardo Enzo Tel.348-2343182
e.mail e.stendardo@fastwebnet.it